

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio** 1
- Regolamento (CE) n. 418/2002 della Commissione, del 6 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 419/2002 della Commissione, del 6 marzo 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2390/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia»** 8
- Regolamento (CE) n. 420/2002 della Commissione, del 6 marzo 2002, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1095/2001 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso 10
- Regolamento (CE) n. 421/2002 della Commissione, del 6 marzo 2002, che stabilisce, per il mese di febbraio 2002, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero 11
- ★ **Direttiva 2002/23/CE della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli** 13



Consiglio

2002/192/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen** 20

2002/193/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, relativa alla concessione di un aiuto nazionale straordinario da parte del governo della Repubblica francese per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo** 24

2002/194/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, relativa alla concessione di un aiuto nazionale straordinario da parte del governo della Repubblica italiana per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo** 26

Commissione

2002/195/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2001, riguardante il regime di aiuti al quale l'Italia intende dare esecuzione a favore dei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (legge della Regione Sicilia 7 novembre 1995, n. 81) [notificata con il numero C(2001) 3060]** 27
-

Rettifiche

- * **Rettifica della decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 314 del 30.11.2001)** 39

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 417/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2002**

**sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per
le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito della politica comune dei trasporti devono essere adottate nuove misure al fine di migliorare la sicurezza e di prevenire l'inquinamento nei trasporti marittimi.
- (2) La Comunità è seriamente preoccupata per i sinistri marittimi causati da petroliere e per l'inquinamento delle coste comunitarie che ne consegue, nonché per i danni provocati alla fauna, alla flora e ad altre risorse marine.
- (3) Nella comunicazione per una politica comune sulla sicurezza dei mari la Commissione ha posto l'accento sulla richiesta del Consiglio straordinario «Ambiente e Trasporti» del 25 gennaio 1993 di sostenere le iniziative dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in materia di riduzione del divario tra la sicurezza delle navi di nuova costruzione e delle navi esistenti grazie a migliorie e/o alla progressiva eliminazione delle navi esistenti.
- (4) Nella risoluzione su una politica comune sulla sicurezza dei mari ⁽⁵⁾ il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente la comunicazione della Commissione ed ha sollecitato in particolare azioni volte a migliorare le norme di sicurezza delle navi cisterna.

(5) Nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune sulla sicurezza dei mari ⁽⁶⁾ il Consiglio ha pienamente condiviso gli obiettivi formulati nella comunicazione della Commissione.

(6) Nella risoluzione sulla fuoriuscita di petrolio al largo delle coste francesi, adottata il 20 gennaio 2000, il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente le iniziative della Commissione volte ad anticipare la data di introduzione dell'obbligo del doppio scafo per le petroliere.

(7) L'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha stabilito, nell'ambito della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973 e del relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), norme definite a livello internazionale per la prevenzione dell'inquinamento che riguardano la progettazione e l'esercizio delle petroliere. Gli Stati membri sono parti della convenzione MARPOL 73/78.

(8) A norma dell'articolo 3.3 della convenzione MARPOL 73/78, la convenzione non si applica alle navi da guerra o ausiliarie o ad altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

(9) Il raffronto tra i dati statistici relativi all'età e ai sinistri delle navi cisterna rivela un aumento del tasso di sinistri per le navi più vetuste. È riconosciuto a livello internazionale che l'applicazione delle modifiche apportate nel 1992 alla convenzione MARPOL 73/78, che prevedono l'obbligo di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo esistenti quando raggiungono una certa età, garantirà un maggior livello di protezione contro l'inquinamento accidentale da idrocarburi in caso di collisione o incaglio.

(10) È nell'interesse della Comunità adottare misure per garantire che le petroliere che accedono ai porti o ai terminali offshore che sono sotto la giurisdizione degli Stati membri e le petroliere che battono la bandiera degli Stati membri siano conformi alla regola 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 riveduta nel 2001 mediante la risoluzione MEPC 95(46) al fine di ridurre i rischi di inquinamento accidentale da idrocarburi nelle acque europee.

⁽¹⁾ GU C 212 E del 25.7.2000, pag. 121 e GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 41.

⁽²⁾ GU C 14 del 16.1.2001, pag. 22.

⁽³⁾ GU C 22 del 24.1.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 30 novembre 2000 (GU C 228 del 13.8.2001, pag. 140), posizione comune del Consiglio del 7 agosto 2001 (GU C 307 del 31.10.2001, pag. 41) e decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2001.

⁽⁵⁾ GU C 91 del 28.3.1994, pag. 301.

⁽⁶⁾ GU C 271 del 7.10.1993, pag. 1.

- (11) Il 6 marzo 1992 l'IMO ha adottato modifiche della convenzione MARPOL 73/78 che sono entrate in vigore il 6 luglio 1993 e prevedono, per le petroliere consegnate a partire dal 6 luglio 1996, l'obbligo di doppio scafo o di tecnologia equivalente al fine di prevenire un inquinamento da idrocarburi in caso di collisione o incaglio. Tali modifiche prevedono inoltre, per le petroliere monoscafo consegnate prima della data summenzionata, un programma di eliminazione, avente effetto a decorrere dal 6 luglio 1995, in base al quale le petroliere consegnate prima del 1° giugno 1982 dovranno conformarsi alle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente entro 25 o, in certi casi, 30 anni dopo la data di consegna. Le petroliere monoscafo esistenti non potrebbero più operare a partire dal 2007 e, in taluni casi, dal 2012, a meno che soddisfino le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente previste dalla regola 13F dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78. Per quanto riguarda le petroliere monoscafo esistenti consegnate dopo il 1° giugno 1982 o quelle consegnate anteriormente al 1° giugno 1982, ma che sono state modificate in modo da soddisfare le norme MARPOL 73/78 in materia di cisterne di zavorra segregata e delle relative sistemazioni protettive, il termine ultimo sarà raggiunto entro il 2026.
- (12) Il 27 aprile 2001 durante la 46^a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO (MEPC-46) sono state adottate nuove rilevanti modifiche alla regola 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 mediante la risoluzione MEPC 95(46), che entrerà in vigore il 1° settembre 2002, e che ha introdotto un nuovo calendario di progressiva eliminazione delle petroliere monoscafo. I termini rispettivi entro i quali le petroliere devono conformarsi alla regola 13F dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 dipendono dalle dimensioni e dall'età della nave. In detto calendario le petroliere sono pertanto divise in tre categorie a seconda della loro stazza, costruzione e età. Tutte queste categorie, compresa quella inferiore, ossia la categoria 3, sono importanti per gli scambi intracomunitari.
- (13) Il termine ultimo entro il quale le petroliere monoscafo devono essere eliminate è la data anniversario del giorno di consegna della nave, secondo un calendario a partire dal 2003 fino al 2007 per le petroliere di categoria 1 e fino al 2015 per le petroliere di categorie 2 e 3.
- (14) La regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 mantiene i requisiti relativi alle petroliere di categoria 1, dopo 25 anni, di avere cisterne laterali o a doppio fondo in corrispondenza di sistemazioni protettive non utilizzate per il trasporto di carico o di navigare unicamente con carico in equilibrio idrostatico.
- (15) Questa stessa regola introduce un requisito secondo cui le petroliere delle categorie 1 e 2 possono continuare ad operare dopo la data anniversario della loro consegna rispettivamente nel 2005 e nel 2010 soltanto a condizione che siano conformi ad un regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS), adottato il 27 aprile 2001 dall'IMO mediante la risoluzione MEPC 94(46). Il CAS obbliga l'amministrazione dello Stato di bandiera a rilasciare una dichiarazione di conformità, nonché a partecipare alle procedure di ispezione nell'ambito del regime di valutazione delle condizioni.
- (16) Il paragrafo 5 di detta regola prevede una deroga per le petroliere delle categorie 2 e 3 secondo cui, in determinate circostanze, esse possono operare oltre la data limite per la loro eliminazione. Il paragrafo 8b della stessa regola riconosce il diritto, per le parti della convenzione MARPOL 73/78, di negare l'accesso a porti o terminali offshore sotto la loro giurisdizione a petroliere cui è stato consentito operare in virtù di tale deroga. Gli Stati membri hanno dichiarato la loro intenzione di avvalersi di tale diritto. La decisione di ricorrere a tale diritto dev'essere comunicata all'IMO.
- (17) È importante garantire che le disposizioni di cui al presente regolamento non compromettano la sicurezza degli equipaggi o delle petroliere in cerca di un'area sicura o un luogo di rifugio.
- (18) Al fine di consentire ai cantieri navali degli Stati membri di procedere alla riparazione di petroliere monoscafo, gli Stati membri possono prevedere deroghe per autorizzare l'ingresso nei loro porti di tali navi, a condizione che non trasportino nessun carico.
- (19) È opportuno che talune disposizioni del presente regolamento possano essere modificate al fine di renderle conformi agli strumenti internazionali adottati, modificati o posti in applicazione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, senza ampliarne l'ambito di applicazione. Tali modifiche sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (20) Considerato l'avvicinarsi del termine ultimo stabilito per le petroliere monoscafo che non soddisfano le norme MARPOL 73/78 in materia di cisterne di zavorra segregata e delle relative sistemazioni protettive, e dato che questo è più rilevante per le petroliere della categoria 1, non vi sono motivi di mantenere oltre il 2007 il regime di tariffazione differenziata stabilita dal regolamento (CE) n. 2978/94 ⁽²⁾ tra le petroliere di questo tipo e le petroliere che invece soddisfano dette norme e occorrerebbe pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2978/94,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Il presente regolamento ha lo scopo di prevedere l'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla convenzione MARPOL 73/78 applicabili alle petroliere monoscafo.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione IMO A.747(18) concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 1).

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate:

- che accedono ad un porto o ad un terminale offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, indipendentemente dalla loro bandiera, o
- che battono la bandiera di uno Stato membro.

2. Il presente regolamento non si applica a navi da guerra, o ausiliarie o ad altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali. Gli Stati membri si impegnano, per quanto ragionevole e praticabile, a rispettare il presente regolamento per le navi di cui al presente paragrafo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1) «MARPOL 73/78»: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal protocollo del 1978, nonché le modifiche ad essa apportate, testo in vigore in data 18 febbraio 2002;
- 2) «Regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78»: le modifiche apportate alla regola 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 ed al supplemento al Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi, adottato mediante la risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, che entrerà in vigore in data 1° settembre 2002;
- 3) «petroliera»: nave cisterna per il trasporto di idrocarburi quale definita nella regola 1 (4) dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78;
- 4) «portata lorda»: portata lorda quale definita nella regola 1(22) dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78;
- 5) «nuova petroliera»: nuova nave cisterna per il trasporto di idrocarburi quale definita nella regola 1(26) dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78;
- 6) «petroliera di categoria 1»: petroliera di portata lorda pari o superiore a 20 000 tonnellate il cui carico sia costituito da petrolio greggio, olio combustibile, combustibile pesante per motori diesel o olio lubrificante, e petroliera di portata lorda pari o superiore a 30 000 tonnellate il cui carico sia costituito da idrocarburi diversi da quelli sopra specificati, che non ottemperano ai requisiti per le petroliere nuove definiti nella regola 1(26) dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78;
- 7) «petroliera di categoria 2»: petroliera di portata lorda pari o superiore a 20 000 tonnellate il cui carico sia costituito da petrolio greggio, olio combustibile, combustibile pesante per motori diesel o olio lubrificante, e petroliera di portata lorda pari o superiore a 30 000 tonnellate il cui carico sia costituito da idrocarburi diversi da quelli sopra specificati, che ottemperano ai requisiti per le petroliere nuove definiti

nella regola 1(26) dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78;

- 8) «petroliera di categoria 3»: petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, ma inferiore alla portata lorda specificata nelle definizioni di cui ai punti 6 e 7;
- 9) «petroliera monoscafo»: petroliera che non soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13F dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78;
- 10) «petroliera a doppio scafo»: petroliera che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13F dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78;
- 11) «età»: età della nave espressa in numero di anni dalla data della sua consegna;
- 12) «combustibili pesanti per motori diesel»: combustibili per motori diesel quali definiti nella regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78;
- 13) «oli combustibili»: distillati pesanti o residui del petrolio greggio o le miscele di tali prodotti quali definiti nella regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78.

Articolo 4

Conformità delle petroliere monoscafo alle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente

1. Nessuna petroliera è autorizzata ad operare battendo bandiera di uno Stato membro né alcuna petroliera, indipendentemente dalla bandiera, è autorizzata ad accedere ai porti o ai terminali offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave nell'anno specificato in appresso, a meno che tale petroliera sia a doppio scafo:

- a) per le petroliere di categoria 1:
 - 2003 per le navi consegnate nel 1973 o anteriormente,
 - 2004 per le navi consegnate nel 1974 e 1975,
 - 2005 per le navi consegnate nel 1976 e 1977,
 - 2006 per le navi consegnate nel 1978, 1979 e 1980,
 - 2007 per le navi consegnate nel 1981 o posteriormente;
- b) per le petroliere di categoria 2:
 - 2003 per le navi consegnate nel 1973 o anteriormente,
 - 2004 per le navi consegnate nel 1974 e 1975,
 - 2005 per le navi consegnate nel 1976 e 1977,
 - 2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,
 - 2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,
 - 2008 per le navi consegnate nel 1982,
 - 2009 per le navi consegnate nel 1983,
 - 2010 per le navi consegnate nel 1984,
 - 2011 per le navi consegnate nel 1985,
 - 2012 per le navi consegnate nel 1986,
 - 2013 per le navi consegnate nel 1987,
 - 2014 per le navi consegnate nel 1988,
 - 2015 per le navi consegnate nel 1989 o posteriormente;

- c) per le petroliere di categoria 3:
- 2003 per le navi consegnate nel 1973 o anteriormente,
 - 2004 per le navi consegnate nel 1974 e 1975,
 - 2005 per le navi consegnate nel 1976 e 1977,
 - 2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,
 - 2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,
 - 2008 per le navi consegnate nel 1982,
 - 2009 per le navi consegnate nel 1983,
 - 2010 per le navi consegnate nel 1984,
 - 2011 per le navi consegnate nel 1985,
 - 2012 per le navi consegnate nel 1986,
 - 2013 per le navi consegnate nel 1987,
 - 2014 per le navi consegnate nel 1988,
 - 2015 per le navi consegnate nel 1989 o posteriormente.

2. Una petroliera di categoria 1 avente 25 anni ed oltre dalla data della sua consegna deve conformarsi ad una delle due disposizioni seguenti:

- a) avere cisterne laterali o a doppio fondo non utilizzate per il trasporto del petrolio e che soddisfano i requisiti di larghezza e altezza di cui alla regola 13E(4) dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, coprire almeno il 30 % della lunghezza della cisterna del carico (L_c) per l'intera profondità della nave su ciascuna fiancata o almeno il 30 % dell'area del fasciame progettata entro la lunghezza L_t dove L_t è l'area definita nella regola 13E(2) dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78; o
- b) navigare con carico in equilibrio idrostatico tenendo conto degli orientamenti elaborati dalla risoluzione IMO MEPC 64(36).

Articolo 5

Conformità delle petroliere delle categorie 1 e 2 al regime di valutazione delle condizioni della nave

1. Una petroliera non è autorizzata ad accedere ai porti o ai terminali offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave nel 2005 per le petroliere di categoria 1 e nel 2010 per le petroliere di categoria 2, a meno che essa sia conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.

2. Le competenti autorità di uno Stato membro possono consentire ad una petroliera battente la bandiera di detto Stato di continuare a navigare oltre la data anniversario del giorno di consegna nel 2005 per le petroliere di categoria 1 e nel 2010 per le petroliere di categoria 2, ma unicamente a condizione che esse siano conformi al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.

Articolo 6

Regime di valutazione delle condizioni della nave

Ai fini dell'articolo 5, si applica il regime di valutazione delle condizioni della nave adottato dalla risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001.

Articolo 7

Termine ultimo

Dopo la data anniversario del giorno di consegna nel 2015 non è più consentito:

- continuare a navigare alle petroliere di categoria 2 e di categoria 3 battenti la bandiera di uno Stato membro a norma del paragrafo 5 della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, e
- accedere ai porti o ai terminali offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro alle petroliere di categoria 2 e di categoria 3 indipendentemente dal fatto che continuino a operare battendo bandiera di un paese terzo a norma del paragrafo 5 della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78.

Articolo 8

Deroghe per navi in difficoltà e per navi da riparare

1. In deroga agli articoli 4, 5 e 7, la competente autorità di uno Stato membro può, fatta salva la normativa nazionale, permettere, in circostanze eccezionali, di accedere ai porti o ai terminali offshore sotto la giurisdizione di detto Stato membro, ad una nave specifica allorché si tratta di:

- una petroliera in difficoltà in cerca di un luogo di rifugio,
- una petroliera vuota in procinto di raggiungere un porto per essere riparata.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione in tempo utile, ma anteriormente al 1° settembre 2002, le disposizioni di diritto interno che essi applicheranno se sussisteranno le circostanze di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 9

Notifica all'IMO

1. La Presidenza del Consiglio, a nome degli Stati membri, e la Commissione informano congiuntamente l'IMO dell'adozione del presente regolamento menzionando espressamente l'articolo 211, paragrafo 3 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

2. A norma dell'articolo 7 del presente regolamento, gli Stati membri informano l'IMO della loro decisione di rifiutare l'ingresso a petroliere che, conformemente al disposto di cui al paragrafo 5 della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, operano nei porti o nei terminali offshore sotto la loro giurisdizione, sulla base del paragrafo 8(b) della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78.

3. Gli Stati membri notificano all'IMO le loro decisioni di accordare, sospendere, ritirare o rifiutare l'autorizzazione alla navigazione di petroliere di categoria 1 o di categoria 2 abilitate a battere la loro bandiera a norma dell'articolo 5, sulla base del paragrafo 8(a) della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78.

Articolo 10

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Modifica

I rinvii degli articoli del presente regolamento alle regole dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 e alle risoluzioni MEPC 94(46) e 95(46) sono, ove necessario, modificati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, al fine di adeguarli agli emendamenti di tali regole e risoluzioni adottati dall'IMO, purché detti emendamenti non amplino l'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2007.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

⁽¹⁾ Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono o che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7).

REGOLAMENTO (CE) N. 418/2002 DELLA COMMISSIONE**del 6 marzo 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	196,3	
	204	150,0	
	212	129,8	
	624	216,8	
	999	173,2	
0707 00 05	052	170,2	
	068	150,3	
	204	73,7	
	624	135,7	
0709 90 70	999	132,5	
	052	146,6	
	204	69,2	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	107,9	
	052	57,5	
	204	46,9	
	212	58,0	
	220	41,2	
	421	29,6	
	600	59,5	
	624	75,8	
	999	52,6	
	0805 50 10	052	44,8
600		50,5	
999		47,6	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	40,7	
	388	111,3	
	400	112,3	
	404	99,5	
	508	98,3	
	512	95,6	
	524	83,8	
	528	90,0	
	720	123,8	
	728	132,3	
	999	98,8	
	0808 20 50	204	204,9
		388	81,9
		400	109,8
512		81,1	
528		88,3	
999		113,2	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 419/2002 DELLA COMMISSIONE
del 6 marzo 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 2390/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia»

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, e le pertinenti disposizioni di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001 ⁽⁵⁾, stabilisce che i documenti e le informazioni contabili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, siano inviati alla Commissione entro il 10 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario interessato. Il regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/2001 ⁽⁷⁾, stabilisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia». È necessario modificare il regolamento (CE) n. 2390/1999 per allinearli sul regolamento (CE) n. 1663/95.

(2) Onde permettere alla Commissione di svolgere il ruolo che le è proprio nel quadro della politica agricola comune, essa deve essere in grado di controllare l'evoluzione dei mercati dei prodotti agricoli e di fare delle previsioni finanziarie in relazione a tali mercati. Le organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli includono un obbligo generale, per gli Stati membri e per la Commissione, di scambiarsi le informazioni necessarie per il corretto funzionamento di tali organizzazioni. Ai fini del controllo e delle previsioni dovrebbe

essere possibile fare utilizzare le informazioni contabili fornite dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95. Pertanto e fatti salvi gli obblighi sullo scambio di informazioni nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, il regolamento (CE) n. 2390/1999 andrebbe modificato in modo tale da consentire siffatto ricorso alle informazioni contabili.

- (3) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽⁸⁾. Detto regolamento è pienamente applicabile nel contesto del regolamento (CE) n. 2390/1999. Pertanto, quando si fa ricorso alle informazioni contabili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1663/95 ai fini del controllo e delle previsioni nel settore agricolo, la Commissione dovrebbe stabilire appropriate misure di salvaguardia come prescritto dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, in special modo presentando tali informazioni in forma aggregata e anonima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo nonché di tutti i pertinenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2390/1999 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione, del 25 ottobre 1999, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili da presentare alla Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» e da utilizzare ai fini di controllo e di previsioni.»;

2) all'articolo 1, il riferimento «articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95» è sostituito dal riferimento «articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1663/95»;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽²⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 295 del 16.11.1999, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 259 del 27.9.2001, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

3) il testo dell'articolo 2 è sostituito da quanto segue:

«Articolo 2

1. Le informazioni contabili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1663/95 sono utilizzate dalla Commissione esclusivamente per:

a) espletare le sue funzioni nel contesto della verifica dei conti del FEAOG, sezione "garanzia", conformemente al regolamento (CE) n. 1258/1999;

b) controllare l'evoluzione e fornire previsioni nel settore agricolo.

2. Se le informazioni contabili di cui al paragrafo 1 includono dati personali protetti dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), la Commissione stabilisce le necessarie misure di salvaguardia

prescritte dal citato regolamento. In particolare, se le informazioni contabili sono utilizzate dalla Commissione per gli scopi indicati al paragrafo 1, lettera b), la Commissione renderà tali dati anonimi e li tratterà esclusivamente in forma aggregata.

3. La Commissione garantirà la sicurezza e la riservatezza delle informazioni contabili di cui al paragrafo 1.

(*) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 420/2002 DELLA COMMISSIONE**del 6 marzo 2002****che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1095/2001 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 2001-30 giugno 2002) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1095/2001 prevede, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, l'apertura di un contingente tariffario di 169 000 giovani bovini maschi di peso non superiore a 300 kg e destinati all'ingrasso. Detto regola-

mento prevede, all'articolo 9, una nuova attribuzione dei quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli d'importazione al 22 febbraio 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1095/2001 ammontano a 17 223 capi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 421/2002 DELLA COMMISSIONE**del 6 marzo 2002****che stabilisce, per il mese di febbraio 2002, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2001 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1878/2001 della Commissione, del 26 settembre 2001, che stabilisce misure transitorie del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾, dispone che l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽⁶⁾, resta applicabile ai quantitativi di zucchero oggetto di riporto dalla campagna di commercializzazione 2000/01 alla campagna di commercializzazione 2001/02.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999, deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico

uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio. Tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente. Tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, a seguito dell'introduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (3) In applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di febbraio 2002, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 per il mese di febbraio 2002 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2002.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

⁽³⁾ GU L 200 del 25.7.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 258 del 27.9.2001, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 marzo 2002, che stabilisce, per il mese di febbraio 2002, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di cambio specifici		
1 EUR =	7,42959	corone danesi
	9,19024	corone svedesi
	0,611821	lire sterline

DIRETTIVA 2002/23/CE DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2002**

recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/57/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/57/CE, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/5/CE della Commissione ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/103/CE ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Le nuove sostanze attive flupirsulfuron metile, pimetozina, azossistrobina e kresoxym metile (le sostanze attive in questione) sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, rispettivamente dalle direttive 2001/49/CE ⁽⁸⁾, 2001/87/CE ⁽⁹⁾, 98/47/CE ⁽¹⁰⁾ e 1999/1/CE ⁽¹¹⁾ della Commissione per l'utilizzazione, rispettivamente, come erbicida sui cereali, come insetticida sui cereali, frutta, ortaggi, leguminose, semi oleosi e luppolo, come fungicida senza usi specificati e come fungicida sui cereali, pomacee e viti.
- (2) L'inclusione delle sostanze attive suddette nell'allegato I è stata effettuata in base alla valutazione dei dati presentati riguardanti le utilizzazioni proposte. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a queste utilizzazioni, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti

per autorizzare la fissazione di alcune quantità massime di residui.

- (3) In mancanza di quantità massime di residui comunitarie o provvisorie, gli Stati membri stabiliscono provvisoriamente una quantità massima di residui nazionale, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, in attesa che i prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive possano essere autorizzati.
- (4) Con riguardo all'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, le relative valutazioni scientifiche e tecniche sono state portate a termine sotto forma di rapporti di riesame della Commissione, rispettivamente il 16 ottobre 1998 per il kresoxym metile, il 27 aprile 2001 per il flupirsulfuron metile, il 22 aprile 1998 per l'azossistrobina e il 27 luglio 2001 per la pimetozina. In tali rapporti di riesame la dose giornaliera accettabile (ADI) per il kresoxym metile è stata fissata a 0,4 mg/kg di peso corporeo/giorno, per il flupirsulfuron metile a 0,035 mg/kg di peso corporeo/giorno, per l'azossistrobina a 0,1 mg/kg di peso corporeo/giorno e per la pimetozina a 0,03 mg/kg di peso corporeo/giorno. L'esposizione vita natural durante dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata stimata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽¹²⁾ e del parere del comitato scientifico per i vegetali ⁽¹³⁾ sulla metodologia utilizzata. Si è calcolato che le quantità massime di residui proposte di conseguenza non danno luogo al superamento di tali ADI.
- (5) Nel corso delle valutazioni e delle discussioni precedenti l'iscrizione del flupirsulfuron metile, dell'azossistrobina e del kresoxym metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta. La dose di riferimento acuta per la pimetozina è stata fissata a 0,1 mg/kg di peso corporeo/giorno. In base alla valutazione dell'esposizione, le quantità massime di residui proposte non comportano un'esposizione acuta inaccettabile dei consumatori.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽⁵⁾ GU L 34 del 5.2.2002, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61.

⁽⁹⁾ GU L 276 del 19.10.2001, pag. 17.

⁽¹⁰⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50.

⁽¹¹⁾ GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21.

⁽¹²⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/ Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽¹³⁾ Parere del comitato scientifico per i vegetali su aspetti connessi con la modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, espresso il 14 luglio 1998 (http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/0ut21_en.html).

(6) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui provvisorie al livello minimo di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. La fissazione di tali quantità massime di residui provvisorie a livello comunitario non esclude che gli Stati membri possano stabilire quantità massime di residui provvisorie per il flupirsulfuron metile, la pime-trozina, l'azossistrobina e il kresoxym metile in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e con l'allegato VI della medesima. Un periodo di quattro anni è considerato sufficiente per consentire la maggior parte degli altri usi delle sostanze attive in questione. Le suddette quantità massime di residui provvisorie dovrebbero quindi diventare definitive.

(7) La Comunità ha notificato all'Organizzazione mondiale del commercio il progetto di direttiva della Commissione e ha tenuto conto delle osservazioni ricevute al momento della stesura definitiva della direttiva. La Commissione potrà prendere in esame quantità massime di residui per combinazioni specifiche di antiparassitari/culture sulla base dei dati attendibili presentati.

(8) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.

(9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari:

Residui di antiparassitari	Quantità massima (mg/kg)	
Flupirsulfuron metile	0,02 (*) (P)	Cereali
Pimetrozina	0,02 (*) (P)	Cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica la quantità massima di residui provvisoria. Per i prodotti agricoli elencati nell'allegato II della direttiva 86/362/CEE, dove le quantità di residui per il flupirsulfuron metile e la pime-trozina sono designate con la lettera «(P)», ciò significa che esse sono provvisorie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

Entro il 1° dicembre 2005, le quantità massime di residui per il flupirsulfuron metile e la pime-trozina cessano di essere provvisorie e diventano definitive ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 86/362/CEE.

Articolo 2

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari:

Residui di antiparassitari	Quantità massime (mg/kg)		
	Di carni, inclusi il grasso, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406 dell'allegato I	Di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo di cui ai codici NC 0407 00 e 0408 dell'allegato I
Pimetrozina	0,01 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,01 (*) (P)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica la quantità massima di residui provvisoria. Per i prodotti agricoli elencati nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE, dove le quantità massime di residui per la pime-trozina sono designati con la lettera «(P)», ciò significa che esse sono provvisorie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

Entro il 1° dicembre 2005, le quantità massime di residui per la pime-trozina cessano di essere provvisorie e diventano definitive ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 86/363/CEE.

Articolo 3

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le quantità massime di residui per il flupirsulfuron metile e la pime-trozina indicate nell'allegato della presente direttiva. Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE le quantità massime di residui per l'azossistrobina sono sostituite da quelle indicate nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 4

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE, la quantità massima di residui provvisoria per il kresoxym metile è portata a 0,2 mg/kg ^(p) per le fragole. ^(p) indica la quantità massima di residui provvisoria.

La quantità massima di residui provvisoria per il kresoxym metile diventa definitiva con effetto dal 19 ottobre 2004.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 agosto 2002. Esse ne informano immediatamente la Commissione.
2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2002.
3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Flupirsulfuron metile	Azossistrobina	Pimetrozina
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio	0,02 (p) (*)		
i) AGRUMI Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altri		1 (p)	0,3 (p)
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne Noci di cocco Nocciole Noci macadamia Noci di pecan Pinoli Pistacchi Noci Altri		0,1 (p) (*)	0,02 (p) (*)
iii) POMACEE Mele Pere Cotogne Altri		0,05 (p) (*)	0,02 (p) (*)
iv) FRUTTA A NOCCIOLO Albicocche Ciliege Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) Prugne Altri		0,05 (p) (*)	0,05 (p) 0,05 (p) 0,02 (p) (*)
v) BACCHE E FRUTTA A GRAPPOLO a) Uve da tavola e uve da vino Uve da tavola Uve da vino b) Fragole (diverse da quelle di bosco) c) Bacche a stelo (diverse da quelle di bosco) More di gelso More di rovo More-lamponi Lamponi Altri		2 2 (p) 0,05 (p) (*)	0,02 (p) (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Flupirsulfuron metile	Azossistrobina	Pimetrozina
b) Cucurbitacee con buccia commestibile Cetrioli Cetriolini Zucchine Altri		1 (P)	0,5 (P)
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile Meloni Zucche Cocomeri Altri		0,5 (P)	0,2 (P)
d) Mais dolce		0,05 (P) (*)	0,02 (P) (*)
iv) ORTAGGI DEL GENERE BRASSICA		0,05 (P) (*)	
a) Cavoli a infiorescenza Broccoli (compreso Calabrese) Cavolfiore Altri			0,02 (P) (*)
b) Cavoli a testa Cavoletti di Bruxelles Cavoli Altri			0,05 (P) 0,02 (P) (*)
c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi Cavoli rapa Altri			0,02 (P) (*)
d) Cavoli rapa			0,02 (P) (*)
v) ORTAGGI ERBACEI (freschi)			
a) Lattughe e simili Crocifere Valerianella Lattughe Scarola Altri		3 (P)	1 (P)
b) Spinaci e simili Spinaci Bietole da costa Altri		0,05 (P) (*)	0,02 (P) (*)
c) Crescione acquatico		0,05 (P) (*)	0,02 (P) (*)
d) Witloof		0,2 (P)	0,02 (P) (*)
e) Erbe fresche Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altri		0,05 (P) (*)	1 (P)
vi) LEGUMI DA GRANELLA (freschi) Fagioli (non sgranati) Fagioli (sgranati) Piselli (non sgranati)			0,02 (P) (*) 1 (P) 0,5 (P)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Flupirsulfuron metile	Azossistrobina	Pimetrozina
Piselli (sgranati)		0,2 (P)	
Altri		0,05 (P) (*)	
vii) ORTAGGI DA STELO (freschi)			0,02 (P) (*)
Asparagi			
Cardi			
Sedani		5 (P)	
Finocchi			
Carciofi		1 (P)	
Porri		0,1 (P)	
Rabarbaro			
Altri		0,05 (P) (*)	
viii) FUNGHI		0,05 (P) (*)	0,02 (P) (*)
a) Funghi coltivati			
b) Funghi spontanei			
3. Leguminose	0,02 (P) (*)	0,1 (P)	0,02 (P) (*)
Fagioli			
Lenticchie			
Piselli			
Altri			
4. Semi oleosi	0,05 (P) (*)	0,05 (P) (*)	
Lino non tessile			
Arachidi			
Semi di papavero			
Semi di sesamo			
Semi di girasole			
Semi di colza			
Semi di soia			
Semi di senape			
Semi di cotone			0,05 (P)
Altri			0,02 (P) (*)
5. Patate	0,02 (P) (*)	0,05 (P) (*)	0,02 (P) (*)
Patate novelle			
Patate da consumo			
6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i> essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	0,05 (P) (*)	0,1 (P) (*)	0,1 (P) (*)
7. Luppolo essiccato non concentrato, anche in forma di pellets e in polvere.	0,05 (P) (*)	20 (P)	5 (P)

(P) Indica la quantità massima di residui provvisoria. Per i prodotti agricoli elencati nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE, dove le quantità massime di residui per il flupirsulfuron metile, la pimetrozina e l'azossistrobina sono designati con la lettera «(P)», ciò significa che esse sono provvisorie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

Entro il 1° dicembre 2005, le quantità massime di residui per il flupirsulfuron metile e la pimetrozina cessano di essere provvisorie e diventano definitive ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 90/642/CEE. Per l'azossistrobina, questo termine è anticipato al 1° agosto 2003.

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2002

riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen

(2002/192/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 4 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «protocollo Schengen»),

vista la richiesta del governo dell'Irlanda, formulata con le lettere al presidente del Consiglio datate 16 giugno 2000 e 1° novembre 2001, di partecipare a talune disposizioni dell'acquis di Schengen specificate in dette lettere,

visto il parere della Commissione del 14 settembre 2000 sulla richiesta,

considerando quanto segue:

- (1) L'Irlanda ha una posizione speciale sulle materie oggetto del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea, quale espressa nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e nel protocollo sull'applicazione di taluni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda, allegati dal trattato di Amsterdam al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.
- (2) L'acquis di Schengen è stato concepito e funziona come un insieme coerente che deve essere accettato integralmente ed applicato da tutti gli Stati che sostengono il principio dell'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere comuni.
- (3) Il protocollo Schengen prevede la possibilità per l'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen per via di detta posizione speciale dell'Irlanda.
- (4) L'Irlanda assume gli obblighi in quanto Stato membro derivanti dagli articoli della convenzione di Schengen del 1990 elencati nella presente decisione.
- (5) Ai sensi della succitata posizione speciale dell'Irlanda, quest'ultima non partecipa in virtù della presente decisione alle disposizioni relative alle frontiere della convenzione del 1990 di applicazione della convenzione

di Schengen del 14 giugno 1985 (in prosieguo: «convenzione Schengen»).

- (6) Vista la gravità delle materie contemplate dagli articoli 26 e 27 della convenzione Schengen, l'Irlanda applica tali articoli e le misure di cui alla presente decisione basate su di essi.
- (7) L'Irlanda ha chiesto di partecipare all'insieme delle disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti l'istituzione e il funzionamento del sistema d'informazione Schengen (in seguito denominato «SIS»), salvo per quanto concerne le disposizioni riguardanti le segnalazioni di cui all'articolo 96 della convenzione Schengen e le altre disposizioni connesse a dette segnalazioni.
- (8) Il Consiglio ritiene che qualsiasi partecipazione parziale dell'Irlanda all'acquis di Schengen debba rispettare la coerenza dei settori che costituiscono l'insieme di questo acquis.
- (9) Il Consiglio riconosce pertanto il diritto dell'Irlanda di avanzare, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo Schengen, una richiesta di partecipazione parziale, rilevando nel contempo che è necessario considerare le ripercussioni di una siffatta partecipazione dell'Irlanda alle disposizioni riguardanti l'istituzione e il funzionamento del SIS sull'interpretazione delle altre disposizioni pertinenti dell'acquis di Schengen e sulle relative implicazioni finanziarie.
- (10) È stata osservata la procedura prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'instaurazione di diritti e obblighi tra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati ⁽¹⁾,

(1) GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2.

DECIDE:

Articolo 1

L'Irlanda partecipa alle seguenti disposizioni dell'acquis di Schengen:

a) per quanto concerne le disposizioni della convenzione Schengen con relativo atto finale e dichiarazioni comuni connesse:

- i) articoli 26 e 27;
articolo 39;
articolo 44;
articoli 46 e 47, ad eccezione del paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 47;
articoli da 48 a 51;
articoli 52 e 53;
articoli da 54 a 58;
articolo 59;
articoli da 61 a 66;
articoli da 67 a 69;
articoli da 71 a 73;
articoli 75 e 76;
articoli da 126 a 130, nella misura in cui sono connessi alle disposizioni cui l'Irlanda partecipa a norma del presente punto;
dichiarazione 3 acclusa all'atto finale, relativa all'articolo 71, paragrafo 2;

ii) le seguenti disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen, nella misura in cui non sono connesse all'articolo 96:

- articolo 92;
articoli da 93 a 95;
articoli da 97 a 100;
articolo 101, ad eccezione del paragrafo 2;
articoli da 102 a 108;
articoli da 109 a 111, relativamente ai dati personali registrati nella sezione nazionale del SIS dell'Irlanda;
articoli 112 e 113;
articolo 114, relativamente ai dati personali registrati nella sezione nazionale del SIS dell'Irlanda;
articoli da 115 a 118;

iii) altre disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen:

- articolo 119;

b) per quanto concerne le disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione Schengen, con relativi atti finali e dichiarazioni comuni:

- i) accordo di adesione della Repubblica italiana, firmato il 27 novembre 1990: articolo 4;
- ii) accordo di adesione del Regno di Spagna, firmato il 25 giugno 1991: articolo 4 e atto finale, parte III, dichiarazione 2;

iii) accordo di adesione della Repubblica portoghese, firmato il 25 giugno 1991: articoli 4, 5 e 6;

iv) accordo di adesione della Repubblica ellenica, firmato il 6 novembre 1992: articoli 3, 4 e 5 e atto finale, parte III, dichiarazione 2;

v) accordo di adesione della Repubblica austriaca, firmato il 28 aprile 1995: articolo 4;

vi) accordo di adesione del Regno di Danimarca, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 4 e 6 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

vii) accordo di adesione della Repubblica di Finlandia, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 4 e 5 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

viii) accordo di adesione del Regno di Svezia, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 4 e 5 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

c) per quanto concerne le disposizioni delle seguenti decisioni del Comitato esecutivo istituito dalla convenzione Schengen, nella misura in cui sono connesse alle disposizioni cui l'Irlanda partecipa in virtù della lettera a):

i) SCH/Com-ex (93) 14 (miglioramento nella prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti);

SCH/Com-ex (94) 28 rev. (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope);

SCH/Com-ex (98) 26 def. (istituzione della commissione permanente di applicazione di Schengen), fatto salvo un accordo interno che specifichi le modalità di partecipazione degli esperti irlandesi alle missioni effettuate sotto il patrocinio del gruppo competente del Consiglio;

SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 (cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili);

SCH/Com-ex (98) 52 (vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia);

SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 (standard nel settore degli stupefacenti);

SCH/Com-ex (99) 6 (telecomunicazioni);

SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 (compenso di informatori);

SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 (decisione relativa all'accordo di cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie);

SCH/Com-ex (99) 18 (miglioramento della cooperazione di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili);

ii) SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2 (aggiudicazione studio preliminare SIS II);

SCH/Com-ex (97) 18 (contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C.SIS);

SCH/Com-ex (97) 24 (evoluzione del SIS);

SCH/Com-ex (97) 35 (modifica del regolamento finanziario C.SIS);

SCH/Com-ex (99) 11 (C.SIS con 15/18 collegamenti);

SCH/Com-ex (99) 5 (manuale «Sirene»);

d) per quanto concerne le disposizioni delle seguenti dichiarazioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione Schengen, nella misura in cui sono connesse alle disposizioni cui l'Irlanda partecipa a norma della lettera a):

- i) SCH/Com-ex (96) dich. 6 rev. 2 (dichiarazione relativa all'estradizione);
- ii) SCH/Com-ex (97) dich. 13 rev. 2 (rapimento di minori); SCH/Com-ex (99) dich. 2 rev. (struttura SIS).

Articolo 2

1. Il ministero competente di cui all'articolo 65, paragrafo 2, della convenzione Schengen è il ministero della Giustizia, della parità e delle riforme legislative.

2. L'Irlanda partecipa ai seguenti atti del Consiglio:

- a) decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽¹⁾ nella misura in cui la decisione è connessa all'articolo 65, paragrafo 2, della convenzione di Schengen;
- b) direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi ⁽²⁾;
- c) direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ⁽³⁾.

Articolo 3

La delegazione che rappresenta l'autorità di controllo nazionale dell'Irlanda presso l'autorità di controllo comune, istituita a norma dell'articolo 115 della convenzione del 1990, non ha diritto di prendere parte alle procedure di voto in seno alla suddetta autorità comune su questioni relative all'applicazione delle disposizioni facenti parte dell'acquis di Schengen o su esso fondate alle quali l'Irlanda non partecipa.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, le disposizioni cui rimanda l'articolo 1 hanno effetto, per decisione del Consiglio, tra l'Irlanda, gli Stati membri ed altri Stati nei cui confronti

⁽¹⁾ GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45.

dette disposizioni hanno già effetto quando in tutti i suddetti Stati saranno riuniti i presupposti per la loro attuazione. Il Consiglio può decidere di fissare date diverse per la messa in applicazione delle disposizioni in singoli settori.

2. Prima che le disposizioni di cui all'articolo 1 siano messe in applicazione ai sensi del paragrafo 1, il Consiglio stabilisce le modalità giuridiche e tecniche, comprese le disposizioni relative alla protezione dei dati, concernenti la partecipazione dell'Irlanda alle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a), punti ii) e iii), lettera c), punto ii), e lettera d), punto ii).

3. Qualsiasi decisione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 è adottata dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen e del rappresentante del governo dell'Irlanda. Alle decisioni adottate dal Consiglio ai sensi del presente articolo partecipa anche il rappresentante del governo del Regno Unito.

Articolo 5

1. L'Irlanda è vincolata dai seguenti atti del Consiglio:

- a) decisione 1999/323/CE, del 3 maggio 1999, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale del Consiglio, dei contratti stipulati dallo stesso in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'«Help Desk Server» dell'unità di gestione e della rete Sirene fase II ⁽⁴⁾, e dalle eventuali modifiche della stessa;
- b) decisione 2000/265/CE, del 27 marzo 2000, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «Sisnet» ⁽⁵⁾ e delle eventuali modifiche della stessa;
- c) decisione 2000/777/CE, del 1° dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia ⁽⁶⁾;
- d) regolamento (CE) n. 2424/2001, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁷⁾;
- e) decisione 2001/886/GAI, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁸⁾.

2. L'Irlanda sostiene tutte le spese connesse alla realizzazione tecnica della sua parziale partecipazione al funzionamento del SIS.

Articolo 6

1. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa prende effetto il 1° aprile 2002.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 15.5.1999, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/664/CE (GU L 278 del 31.10.2000, pag. 24).

⁽⁶⁾ GU L 309 del 9.12.2000, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

2. A decorrere dalla data di adozione della presente decisione si considera irrevocabilmente che l'Irlanda abbia notificato al presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo Schengen, che desidera partecipare a tutte le proposte e iniziative basate sull'acquis di Schengen di cui all'articolo 1.
3. Salvo indicazione di una data successiva nelle misure stesse, le misure basate sull'acquis di Schengen di cui all'articolo 1, adottate anteriormente all'adozione della decisione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, comprese le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a c), hanno effetto, per l'Irlanda, alla data o alle date in cui il Consiglio decide, ai sensi dell'articolo 4, di mettere in applicazione, per l'Irlanda, l'acquis di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. ACEBES PANIAGUA

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2002

relativa alla concessione di un aiuto nazionale straordinario da parte del governo della Repubblica francese per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo

(2002/193/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma,

vista la richiesta presentata dal governo della Repubblica francese il 21 gennaio 2002,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾ autorizza un sostegno della Comunità alla distillazione dei vini per sostenere il mercato vitivinicolo e, di conseguenza, favorire la continuità delle forniture dei prodotti della distillazione del vino.
- (2) L'articolo 30 di tale regolamento consente l'adozione di un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato vitivinicolo dovuta a notevoli eccedenze e/o a problemi di qualità.
- (3) In Francia lo svolgimento della campagna 2000/2001 ha determinato un aggravarsi della situazione del mercato con un aumento delle giacenze di vino da tavola e un calo del volume venduto rispetto alla campagna 1999/2000. Al 31 luglio 2001 il volume delle giacenze di questo tipo di vini era pari a 17,5 milioni di ettolitri, il che rappresenta un aumento del 62 % rispetto alle due precedenti campagne.
- (4) A questa situazione del mercato francese hanno concorso anche una produzione più abbondante su scala comunitaria nel corso delle due ultime campagne, malgrado la diminuzione della produzione in Francia nella campagna 2000/2001, e la disaffezione dei consumatori per i vini da tavola di consumo corrente, in un momento in cui i vini dei paesi d'origine dei vitigni devono far fronte alla concorrenza dei nuovi paesi produttori.
- (5) Questi sono i fatti all'origine della situazione particolarmente negativa che caratterizza la campagna 2001/2002, che si è concretizzata in una forte contrazione dei redditi e dei prezzi in questo settore, pari rispettivamente a - 18 % e a - 25 %.
- (6) L'applicazione del regime di distillazione previsto dal suddetto articolo 29 non ha consentito di riequilibrare il mercato francese, segnatamente a causa, da un lato, della percentuale relativamente ridotta di sottoscrizioni al

prezzo proposto, dato che sul mercato francese i prezzi del vino hanno continuato ad essere superiori al prezzo della distillazione in questione nonostante il degradarsi della situazione, e, dall'altro, di una ragguardevole percentuale di abbattimento dei contratti sottoscritti a livello comunitario.

- (7) Questo squilibrio sul mercato dei vini da tavola ha indotto il governo francese a presentare una richiesta di apertura di distillazione di crisi, a titolo dell'articolo 30 del suddetto regolamento, per un quantitativo pari a 4,5 milioni di ettolitri di vino da tavola. L'apertura di questa distillazione di crisi comporta un prezzo da versare al produttore. Il prezzo precedentemente stabilito era di 1,914 EUR/% vol/hl, che secondo il governo francese è del tutto insufficiente per riequilibrare il mercato.
- (8) Per ovviare a questa situazione, il governo francese prevede, nei limiti del contingente di 4 milioni di ettolitri la cui apertura è stata approvata l'8 febbraio 2002 dal comitato di gestione per i vini e su proposta della Commissione, di concedere un aiuto nazionale straordinario ai produttori che consegnano vino alla distillazione di cui all'articolo 30 del citato regolamento, in modo da portare il prezzo pagato al produttore a seguito della distillazione ad un importo non superiore a 2,744 EUR per % vol/hl nei limiti di un costo massimo di questo provvedimento nazionale valutato a circa 39,84 milioni di EUR.
- (9) Sussistono dunque circostanze eccezionali che consentono di considerare l'aiuto in questione, a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria a risanare la situazione di squilibrio constatata, compatibile con il mercato comune, alle condizioni previste dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È considerato compatibile con il mercato comune un aiuto straordinario concesso dal governo francese alla distillazione di 4 milioni di ettolitri di vino da tavola sul territorio francese per un importo massimo di 39,84 milioni di EUR, a concorrenza dell'ammontare necessario per consentire di portare il prezzo del vino a 2,744 EUR per % vol/hl nel quadro dell'attuazione della distillazione di crisi a norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. ACEBES PANIAGUA

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 28 febbraio 2002****relativa alla concessione di un aiuto nazionale straordinario da parte del governo della Repubblica italiana per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo**

(2002/194/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma,

vista la richiesta presentata dal governo della Repubblica italiana il 31 gennaio 2002,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, autorizza un sostegno della Comunità alla distillazione dei vini per sostenere il mercato vitivinicolo e, di conseguenza, favorire la continuità delle forniture dei prodotti della distillazione del vino.
- (2) L'articolo 30 di tale regolamento consente l'adozione di un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato vitivinicolo dovuta a notevoli eccedenze e/o a problemi di qualità.
- (3) Lo svolgimento della campagna 2001/2002 è caratterizzato da una situazione di crisi che può essere imputata ad uno squilibrio tra la domanda e l'offerta. Le cause vanno ricercate non tanto nell'eccesso di produzione quanto nella disponibilità di prodotto sul mercato interno, a causa del volume crescente delle giacenze e delle importazioni dei vini da paesi terzi. In particolare sul mercato italiano si sono riversate eccedenze ragguardevoli, segnatamente per quanto riguarda i vini da tavola bianchi. Il livello delle giacenze dei vini da tavola ha superato del 70 % il livello del 1999. Inoltre il prezzo medio di questo tipo di vini ha subito un calo del 23 % rispetto alla campagna 1998/99, il che ha comportato una notevole riduzione dei redditi dei produttori.
- (4) L'attuazione della distillazione volontaria dei vini da tavola per garantire l'approvvigionamento del mercato di alcole per usi commestibili prevista dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 non ha consentito di migliorare la situazione del mercato italiano, in quanto la sottoscrizione dei contratti ha raggiunto un livello doppio rispetto ai volumi autorizzati.
- (5) Questo squilibrio sul mercato dei vini da tavola ha indotto il governo italiano a presentare una richiesta di apertura di distillazione di crisi, a titolo dell'articolo 30 del suddetto regolamento, per 5 milioni di ettolitri di vino da tavola. L'apertura di questa distillazione di crisi comporta un prezzo da versare al produttore. Il prezzo

precedentemente stabilito era di 1,914 EUR per % vol/hl, che secondo il governo italiano è insufficiente per conseguire un effettivo risanamento del mercato.

- (6) Per ovviare a questa situazione, il governo italiano prevede, nei limiti del contingente di 4 milioni di ettolitri la cui apertura è stata approvata l'8 febbraio 2002 dal Comitato di gestione per i vini e su proposta della Commissione, di concedere un aiuto nazionale straordinario ai produttori che consegnano vino alla distillazione di cui all'articolo 30 di detto regolamento, in modo da portare il prezzo pagato al produttore a seguito della distillazione ad un livello non superiore a 2,12 EUR per % vol/hl, nei limiti di un costo massimo di questo provvedimento nazionale valutato a circa 8,27 milioni di EUR.
- (7) Sussistono dunque circostanze eccezionali che consentono di considerare l'aiuto in questione, a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria a risanare la situazione di squilibrio constatata, compatibile con il mercato comune, alle condizioni previste dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È considerato compatibile con il mercato comune un aiuto straordinario concesso dal governo italiano alla distillazione di 4 milioni di ettolitri di vino da tavola sul territorio italiano per un importo massimo di 8,27 milioni di EUR, a concorrenza dell'ammontare necessario per consentire di portare il prezzo del vino a 2,12 EUR per % vol/hl nel quadro dell'attuazione della distillazione di crisi a norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. ACEBES PANIAGUA

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2001

riguardante il regime di aiuti al quale l'Italia intende dare esecuzione a favore dei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (legge della Regione Sicilia 7 novembre 1995, n. 81)

[notificata con il numero C(2001) 3060]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2002/195/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 6 dicembre 1995 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la legge della Regione Sicilia del 7 novembre 1995, n. 81, recante «disposizioni di carattere finanziario per l'anno 1995», (in prosieguo «legge n. 81/1995») e concernente i settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Con lettera del 2 maggio 1996 le stesse autorità hanno comunicato il testo della legge regionale n. 18 del 6 aprile 1996 (in prosieguo legge n. 18/1996), «Interventi nei settori dell'imprenditoria e della cooperazione giovanile. Provvidenze per la meccanizzazione agricola (ESA). Modifica di norme. Proroga di termini», che modifica l'articolo 10 della legge regionale n. 81/1995.
- (2) Le misure d'aiuto previste dalla legge n. 81/1995, la cui applicazione è sospesa in attesa della decisione della Commissione a norma dell'articolo 87 del trattato, sono state registrate presso il segretariato generale della Commissione con il numero:

N 408/B/96, per quanto riguarda la legge regionale n. 81/95, relativa ai settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato e

N 408/A/96, per quanto riguarda gli altri settori.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999 pag. 1. Cfr. considerando 36 della presente decisione. Il regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che a sua volta abroga il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato dal regolamento (CEE) n. 454/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980.

- (3) La Commissione ha esaminato e autorizzato a norma degli articoli 87 e 88 del trattato [lettera della Commissione SG(97) D/07189 del 20 agosto 1997] l'aiuto n. 408/A/96, riguardante le misure contenute nella legge n. 81/1995, se e in quanto esse sono applicate a settori diversi dall'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. L'applicazione a questi ultimi settori delle misure contenute nella legge sopra citata è stata esaminata dalla Commissione nel quadro dell'aiuto N 408/B/96.

La presente decisione non riguarda l'aiuto N 408/A/96.

- (4) Complementi di informazione sono stati trasmessi con lettera n. 5657 del 9 agosto 1996, con lettera n. 7382 del 30 ottobre 1996, con lettera n. 7694 del 13 novembre 1996 e con lettera n. 2694 del 12 aprile 1996. Stando alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, è certo che gli articoli 4 e 9 della legge n. 81/1995 si applicano ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, mentre per l'articolo 8 le autorità non hanno risposto in maniera esauriente ai quesiti posti dalla Commissione sull'ambito d'applicazione dello stesso articolo e in particolare sulla sua applicazione ai settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.
- (5) Con lettera del 23 gennaio 1997 la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti dell'aiuto in questione.
- (6) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla misura in oggetto.
- (7) Le autorità italiane hanno presentato osservazioni con lettere n. 3155 e 3899, rispettivamente dell'8 maggio e del 12 giugno 1997. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di altri soggetti interessati.
- (8) Le autorità italiane hanno chiesto con lettera n. 9365 del 23 luglio 2001, registrata il 28 agosto 2001, l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽³⁾ per l'articolo 4 della legge n. 81/1995, e dunque l'adozione di una decisione da parte della Commissione entro due mesi a decorrere dalla data di registrazione della domanda.
- (9) La presente decisione riguarda unicamente l'applicabilità delle misure di aiuto ai settori di cui all'allegato I del trattato (ossia: agricoltura, nel senso di produzione primaria, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura).

II. DESCRIZIONE

- (10) Le misure cui si riferisce la presente decisione sono unicamente quelle contenute negli articoli 4, 8 e 9 della legge regionale n. 81/1995, descritte ai paragrafi seguenti, nella misura in cui si applicano ai prodotti di cui all'allegato I del trattato (prodotti agricoli e della pesca). Se e in quanto gli aiuti previsti dalla legge n. 81/1995 si applicano a settori diversi dall'agricoltura, dalla pesca e dall'acquacoltura, essi sono stati esaminati ed approvati dalla Commissione a norma degli articoli 87 e 88 del trattato CE con lettera SG(97) D/07189 del 20 agosto 1997.
- (11) *Articolo 4 della legge regionale n. 81/1995.* A norma di questo articolo l'Assessore regionale per l'agricoltura è autorizzato a «concedere gli aiuti previsti dall'articolo 78 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25/1993 a favore delle ditte conduttrici di aziende viticole che, in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio del diritto al reimpianto acquisito ai sensi del regolamento (CEE) n. 454/80 ⁽⁴⁾, ed avendo subito danni ai vigneti a seguito della siccità del periodo 1988-1990, hanno presentato domanda per avvalersi delle agevolazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88 ⁽⁵⁾, e successive aggiunte e modificazioni, con le stesse modalità». Per le finalità dello stesso articolo è autorizzata la spesa di 2 000 milioni di ITL (circa 1 milione di EUR) per l'anno 1995.

⁽²⁾ GU C 88 del 19.3.1997, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ Cfr. considerando 36 della presente decisione.

⁽⁵⁾ Cfr. considerando 36 della presente decisione.

Possono beneficiare dell'aiuto in questione solo le aziende vitivinicole che soddisfano tutte e tre le condizioni previste dall'articolo:

- i) essere in possesso del diritto al reimpianto acquisito ai sensi del regolamento (CEE) n. 454/80 ⁽⁶⁾;
- ii) non avere potuto avvalersi di tali diritti a causa della siccità degli anni 1988/1990;
- iii) avere presentato domanda mirante ad ottenere il premio previsto dal regolamento (CEE) n. 1442/88 per l'abbandono definitivo delle superfici viticole.

I beneficiari in questione possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 78 della legge regionale n. 25/93, a norma del quale le aziende viticole che hanno presentato domanda di estirpazione e reimpianto e subito perdite a seguito della siccità degli anni 1988-1990 possono accedere agli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 1442/88.

In sostanza l'aiuto è destinato a compensare l'impossibilità in cui versano i viticoltori in questione di utilizzare i diritti al reimpianto a causa della siccità, diritti che scadevano negli anni in cui è avvenuta la siccità stessa, offrendo loro in contropartita i premi previsti per l'abbandono definitivo delle superfici viticole.

- (12) Per quanto riguarda l'articolo 4, nella lettera del 23 gennaio 1997 in cui ha avviato il procedimento la Commissione ha svolto le considerazioni qui integralmente riprodotte, ai punti 13-16.
- (13) Il regolamento (CEE) n. 1442/88 ⁽⁷⁾ relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1997/1998, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole ⁽⁸⁾, prevede la concessione di aiuti (finanziati dal FEOG-garanzia) ai viticoltori che abbandonano definitivamente la produzione. L'abbandono deve avvenire secondo le condizioni previste dal regolamento. L'importo del premio è modulato (cfr. terzo considerando del regolamento) in funzione della produttività delle superfici interessate, per tener conto sia del costo dell'operazione di estirpazione e della perdita del diritto di reimpianto, che della perdita di redditi futuri. È evidente che la prima condizione da soddisfare è quella dell'estirpazione del vigneto (l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento recita: «La concessione del premio è subordinata ad una dichiarazione scritta con la quale il richiedente si impegna a procedere o far procedere [...] all'estirpazione delle viti sulle superfici per le quali è stato richiesto il premio»). L'articolo 6 del regolamento: «L'importo del premio di abbandono definitivo è pagato [...] sempreché il richiedente abbia provato che l'estirpazione ha avuto effettivamente luogo»). Per tornare all'aiuto in esame, lo scopo perseguito dalle autorità regionali non sembra quello di incoraggiare l'abbandono delle superfici attualmente coltivate a vigna [obiettivo previsto dal regolamento (CEE) n. 1442/88], quanto piuttosto quello di compensare i viticoltori per non aver utilizzato un diritto di reimpianto. La disposizione della legge siciliana prevede la concessione di un aiuto dello stesso tipo di quello previsto dal regolamento (CEE) n. 1442/88 (il cui obiettivo è l'estirpazione dei vigneti esistenti e che viene calcolato in base al prevedibile pregiudizio derivante dall'estirpazione) per compensare un fatto generatore che non ha alcuna analogia con il fatto generatore dell'aiuto cofinanziato. Tenendo conto delle modalità di calcolo dell'aiuto previsto dal regolamento comunitario, nonché della diversa natura del fatto generatore oggetto dei due regolamenti, ossia il regolamento (CEE) n. 1442/88 e la legge regionale, la concessione dell'aiuto regionale condurrebbe senz'altro ad una sovracompensazione dei costi sostenuti dai beneficiari.
- (14) Tenendo conto di quanto precede non è possibile ritenere che la disposizione siciliana persegua un obiettivo «analogo» a quello del regime comunitario ai sensi dell'articolo 19 dello stesso regolamento: «Il presente regolamento non pregiudica la concessione di aiuti previsti dalle normative nazionali e aventi obiettivi analoghi a quelli da esso perseguiti. La concessione di detti aiuti [...] è subordinata al loro esame ai sensi degli articoli 87, 88 e 89 (già 92, 93 e 94) del trattato». Le considerazioni che precedono si applicano nei casi in cui i diritti di reimpianto in esame siano diritti validi.

⁽⁶⁾ La formulazione dell'articolo 4 della legge regionale contiene alcuni rinvii giuridicamente inesatti: tra le condizioni previste dall'articolo figura infatti il possesso di diritti al reimpianto acquisiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 454/80. Alla data di pubblicazione della legge, le disposizioni introdotte nel regolamento (CEE) n. 337/79 dal regolamento (CEE) n. 454/80 non erano più in vigore dal 1° aprile 1987 [data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 822/87 recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo]. In effetti i diritti al reimpianto erano stati acquisiti a norma del regolamento (CEE) n. 337/79.

⁽⁷⁾ Cfr. considerando 36 della presente decisione.

⁽⁸⁾ GU L 132 del 28.5.1988, pag. 3. L'applicabilità del regolamento è stata prorogata fino alla campagna vitivinicola 1997/1998 dal regolamento (CE) n. 1595/96 del 30.7.1996 (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 36).

- (15) Nella fattispecie, i diritti di reimpianto di cui alla disposizione regionale in esame, diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 337/79, non sono nemmeno validi (in quanto la loro durata era di otto anni in virtù del vecchio regolamento recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo e quindi «l'ultimo» diritto di reimpianto acquisito in base a tale regolamento scadeva al più tardi otto anni dopo il 31 marzo 1987). In sostanza, l'aiuto regionale sembra essere inteso alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 1442/88 (per i conduttori che procedono all'estirpazione delle loro superfici vitate) a favore dei viticoltori siciliani che avevano acquisito un diritto di reimpianto in virtù del regolamento (CEE) n. 337/79 e i quali, a causa delle condizioni climatiche del periodo 1988-1990, non hanno potuto avvalersene. Si tratterebbe quindi di una compensazione retroattiva per la «perdita» di un diritto di reimpianto non più utilizzabile.
- (16) Pertanto, se nel caso di un diritto di reimpianto valido la concessione di un aiuto del tipo «regolamento (CEE) n. 1442/88» costituirebbe una sovracompensazione del costo sostenuto dal viticoltore, nel caso di un diritto di reimpianto giuridicamente inesistente l'aiuto sarebbe puramente gratuito (nel senso che non avrebbe alcuna contropartita) esso deve quindi essere considerato un aiuto al funzionamento, in linea di massima incompatibile con il mercato comune. L'aiuto in esame si riferisce ad un settore soggetto, anche per quanto riguarda l'abbandono della produzione, alle disposizioni di un'organizzazione comune di mercato. Tali disposizioni, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, sono complete ed esaustive, il che impedisce agli Stati membri di adottare misure tali da comprometterne l'efficacia. Alla luce di quanto precede, l'aiuto regionale in esame sembra costituire un'infrazione alle disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [regolamento (CEE) n. 822/87]. Esso non potrebbe pertanto beneficiare di alcuna delle deroghe previste dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 87 (già 92) del trattato.
- (17) *L'articolo 8 della legge regionale n. 81/1995* prevede un incremento della somma di 10 000 milioni di ITL del fondo di rotazione esistente presso la CRIAS (Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane), che viene utilizzato per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle imprese artigiane.
- (18) Nella lettera di avvio del procedimento del 23 gennaio 1997 la Commissione si è basata sulle considerazioni dettagliate qui riprese ai considerando 19 e 20.
- (19) Non è possibile escludere che nel campo d'applicazione dell'articolo siano comprese le imprese artigiane attive nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Con lettera n. 23927 del 17 giugno 1996, la Commissione ha invitato le autorità italiane a precisare i settori di attività compresi nella definizione di «impresa artigiana», e in particolare a chiarire se tale definizione comprenda le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Nella loro lettera di risposta n. 7382 del 30 ottobre 1996 le autorità italiane, pur escludendo dai benefici di queste provvidenze le aziende agricole attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli, hanno ammesso che nella regione in esame la nozione di impresa artigiana è stata talora interpretata, con testi legislativi ad hoc, in modo da comprendere alcune attività di trasformazione e commercializzazione (per esempio per gli investimenti nel settore lattiero) e che pertanto occorre riferirsi alla legge-quadro nazionale n. 443 dell'8 agosto 1985 (legge quadro sull'artigianato) per interpretare la portata della norma. La legge in questione esclude le imprese agricole di produzione dalla definizione di imprese artigiane. Tenuto conto di quanto precede, non è possibile escludere che i crediti di gestione concessi attraverso la CRIAS siano rivolti anche ad imprese artigiane operanti nei settori della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli. Trattandosi di un nuovo regime di aiuti che resta in vigore dopo il 1996⁽⁹⁾, dovrebbe essere valutato alla luce della regolamentazione relativa agli aiuti nazionali sotto forma di crediti di gestione⁽¹⁰⁾, ma, in assenza di ulteriori elementi non è possibile effettuare un'opportuna valutazione di tali misure secondo la citata regolamentazione. La Commissione ha pertanto deciso di avviare il procedimento ex articolo 88 (già 93), paragrafo 2, del trattato nei confronti dell'aiuto previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 81/95, se e in quanto essa è applicabile al settore della produzione e/o della commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (ossia nella misura in cui l'esclusione del «settore agricolo» dal suo campo d'applicazione non riguardi tutte queste attività).

⁽⁹⁾ Trattasi della data fissata dalla Commissione per l'applicazione della nuova regolamentazione sugli aiuti di Stato sotto forma di crediti di gestione agli aiuti non «esistenti» ai sensi dell'articolo 88 (già 93), paragrafo 1, del trattato.

⁽¹⁰⁾ GU C 44 del 16.2.1994.

- (20) *Articolo 9 della legge regionale n. 81/1995.* L'articolo 9 della legge regionale n. 81/1995 autorizza le spese previste dalla rubrica 05 dell'Assessorato regionale della cooperazione e aumenta di 3 000 milioni di ITL la voce del bilancio regionale n. 75826. Le autorità italiane hanno precisato che le spese di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 81/1995 sono destinate al rifinanziamento degli aiuti previsti dalla legge regionale n. 26 del 27 maggio 1987, esaminati con i numeri C 3/87 (approvato con decisione del 21 ottobre 1987) e C 45/87 [approvato con decisione SG(88) D/12824 dell'8 novembre 1988]. La legge n. 26 del 27 maggio 1987 è stata prorogata e talune sue disposizioni sono state modificate dalla legge regionale n. 25/90, esaminata ed approvata dalla Commissione nel fascicolo di aiuti NN 27/92 [decisione SG(92) D/15059 del 3 novembre 1992].
- (21) La Commissione ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato sulla base delle considerazioni di cui al considerando 22.
- (22) Le diverse leggi sopra enumerate, che danno esecuzione ad aiuti nel settore della pesca, sono state esaminate alla luce degli orientamenti relativi all'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca ⁽¹⁾. Tali orientamenti rinviavano al rispetto delle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽²⁾. La Commissione non dispone di elementi di informazione sufficienti che le consentano di verificare la compatibilità degli aiuti concessi in applicazione della legge regionale n. 81/1995 con la regolamentazione applicabile, ossia Le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽³⁾, i quali rinviavano al rispetto delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti ⁽⁴⁾.

III. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

- (23) Con lettere n. 3155 dell'8 maggio 1997 e n. 3899 del 12 giugno 1997, le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni unicamente per quanto riguarda gli articoli 4 e 8 della legge 81/1995. Particolarmente per quanto riguarda l'articolo 4, le autorità italiane hanno messo in rilievo i fatti seguenti.
- (24) I viticoltori in questione si sono trovati nell'impossibilità di utilizzare un diritto già acquisito perché il diritto di reimpianto veniva a scadere negli anni in cui si sono verificati gli eventi calamitosi. Il regime previsto dalla legge n. 25/93 consentirebbe di compensare l'agricoltore per la perdita del diritto al reimpianto acquisito e per i mancati redditi futuri, considerato fra l'altro che l'obiettivo perseguito dal regolamento (CEE) n. 1442/88 ⁽⁵⁾, cioè quello di ridurre il potenziale vitivinicolo, è comunque raggiunto anche se per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore.
- (25) I viticoltori hanno effettivamente estirpato i vigneti sostenendo i costi dell'estirpazione, ma non hanno beneficiato di alcun aiuto pubblico. Le autorità propongono pertanto di utilizzare come metodo di calcolo dell'aiuto la media produttiva delle cinque campagne precedenti l'estirpazione per l'attribuzione della fascia prevista dal regolamento (CEE) n. 1442/88, pagando il premio al valore dell'ECU relativo alla campagna di riferimento.
- (26) La legge regionale condiziona la concessione dell'aiuto al possesso del diritto di reimpianto che poteva essere esercitato entro le cinque campagne successive all'estirpazione, senza alcuna corresponsione di premio.
- (27) Per quanto riguarda in particolare l'articolo 8, le autorità italiane hanno precisato che il fondo rotazione e le relative disponibilità finanziarie soppresse dallo stesso articolo sono stati versati in un fondo unico a gestione separata da destinare ad interventi a favore degli artigiani, come previsto dall'articolo 64 della legge regionale 6/97. All'atto del trasferimento di 10 miliardi di ITL (circa 5 milioni di EUR) di cui all'articolo 8, l'assessorato regionale competente ha prospettato l'opportunità di effettuare detto trasferimento «raccomandando alla CRIAS di escludere dai soggetti beneficiari le imprese artigiane che in qualche modo risultino dedite alla produzione o alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti nel settore agricolo».

⁽¹⁾ GU C 269 del 19.10.1985.

⁽²⁾ GU L 376 del 31.12.1986, pag. 7.

⁽³⁾ GU C 260 del 17.9.1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 346 del 31.12.1993, pag. 1 [versione codificata: regolamento (CE) n. 2468/98 (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19).

⁽⁵⁾ Cfr. considerando 36 della presente decisione.

- (28) Le autorità italiane non hanno presentato alcuna osservazione sull'articolo 9 della legge n. 81/1995.

IV. VALUTAZIONE GIURIDICA

a) Articolo 4 della legge n. 81/1995

- (29) L'articolo 4 della legge n. 81/1995 prevede un aiuto a favore delle ditte conduttrici di aziende viticole che, in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio del diritto al reimpianto acquisito ai sensi del regolamento (CEE) n. 454/80⁽¹⁶⁾, ed avendo subito danni a seguito della siccità nel periodo 1988-1990, hanno presentato domanda per avvalersi delle agevolazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88⁽¹⁷⁾, con le stesse modalità.
- (30) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La Commissione ritiene che nella fattispecie, per tutte le misure in oggetto, sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1. Il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo prevede, all'articolo 71, che gli articoli da 87 a 89 del trattato si applichino alla produzione e al commercio dei prodotti disciplinati dallo stesso regolamento.
- (31) L'articolo 4 della legge in esame prevede aiuti destinati a compensare i viticoltori per i danni dovuti all'impossibilità di utilizzare un diritto al reimpianto acquisito ai sensi del regolamento (CEE) n. 337/79 e che hanno presentato domanda per avvalersi delle agevolazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88 per l'abbandono definitivo. I viticoltori beneficiari dell'aiuto pubblico ottengono benefici economici che non avrebbero altrimenti ottenuto nel quadro della loro attività e, di conseguenza, migliorano la propria posizione concorrenziale rispetto ad altri agricoltori comunitari che non ricevono gli stessi aiuti.
- (32) L'aiuto incide sulla concorrenza e gli scambi fra Stati membri. Infatti i beneficiari esercitano la propria attività economica in un settore che è oggetto di scambi fra gli Stati membri, ossia il settore vitivinicolo. Nell'anno 1995 gli scambi intracomunitari per questo settore erano pari a 31 346 000 hl e la produzione dell'UE a 12 152 848 000 hl, di cui 58 776 000 hl prodotti dall'Italia (pari al 38 % della produzione totale UE 12). Inoltre l'Italia rappresentava il 34,1 % del commercio mondiale per il settore del vino. La Sicilia è una regione produttrice di vino, che nel 1995 incideva per il 18 % sulla produzione vitivinicola in Italia con una produzione pari a circa 164 000 ha. La misura in oggetto ricade pertanto nella definizione di aiuto dell'articolo 87, paragrafo 1.
- (33) Il divieto di concessione di aiuti di Stato non è incondizionato. Nella fattispecie sono manifestamente inapplicabili, e del resto non sono neanche state invocate dalle autorità italiane, le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato. Secondo le informazioni disponibili la siccità non può essere considerata un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b). Tenuto conto della natura del regime notificato, l'unica deroga applicabile risulta quella dell'articolo 87, paragrafo 3. Occorre dunque verificare se l'applicazione delle misure previste può beneficiare di tale deroga.
- (34) L'articolo 4 della legge n. 81/1995 prevede la concessione di aiuti a favore delle ditte conduttrici di aziende viticole che, in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio del diritto al reimpianto acquisito ai sensi del regolamento (CEE) n. 454/80 e non avendo potuto utilizzarlo a causa della siccità del periodo 1988-1990, hanno presentato domanda per avvalersi delle agevolazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88. I diritti cui le autorità italiane fanno riferimento, e che sono la condizione essenziale per la concessione dell'aiuto, sono ottenuti sulla base del regolamento (CEE) n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

⁽¹⁶⁾ Cfr. considerando 36 della presente decisione.

⁽¹⁷⁾ Cfr. considerando 36 della presente decisione.

- (35) Dato che la legge in questione è stata regolarmente notificata dalle autorità italiane a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, alla sua valutazione si applicano le norme degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo⁽¹⁸⁾ (in appresso gli orientamenti). In effetti, a norma del punto 23.3 degli orientamenti stessi, essi sono applicabili ai nuovi aiuti di Stato, compresi quelli notificati alla Commissione dagli Stati membri, ma sui quali essa non ha ancora statuito, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
- (36) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 ha abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che abrogava a sua volta il regolamento (CEE) n. 337/79 nonché il regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo a premi di abbandono definitivo di superfici viticole. I diritti di reimpianto sono disciplinati dall'articolo 4 di detto regolamento (CEE) n. 1493/1999 e i premi all'abbandono dagli articoli 8, 9 e 10.
- (37) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999 i diritti di reimpianto possono essere acquisiti in due modi: o si tratta di diritti analoghi acquisiti in forza di una precedente normativa comunitaria o nazionale, o vengono assegnati dagli Stati membri ai produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata piantata. I diritti di reimpianto in questione erano stati effettivamente acquisiti in forza di una precedente normativa comunitaria; il testo dell'articolo 4 della legge n. 81/1995 è chiaro su questo punto [l'aiuto può essere concesso unicamente alle ditte conduttrici di aziende agricole che «in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio del diritto al reimpianto acquisito ai sensi del regolamento (CEE) n. 454/80, ed avendo subito danni a seguito della siccità del periodo 1988-1990, hanno presentato domanda per avvalersi delle agevolazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88, con le stesse modalità»]. Occorre pertanto provare che tali diritti sono sempre validi e possono essere convertiti in premi all'abbandono definitivo.
- (38) Le aziende vitivinicole in oggetto hanno sostenuto i costi di estirpazione ottenendo in contropartita la possibilità di far valere i diritti di reimpianto sulle stesse superfici o su superfici equivalenti. Nella fattispecie i diritti di reimpianto [acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 337/79⁽¹⁹⁾] non sono più validi. L'allegato IV bis C) del regolamento (CEE) n. 337/79, come modificato dal regolamento (CEE) n. 454/80, definisce infatti il diritto di reimpianto come il diritto di realizzare su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella estirpata, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, un impianto di viti durante otto campagne successive a quella in cui ha avuto luogo un'estirpazione regolarmente dichiarata. Poiché i viticoltori in questione non hanno esercitato i diritti di reimpianto prima della data di scadenza (le autorità hanno dichiarato che i diritti in questione scadevano negli anni 1988-1990), non si trattava più di diritti validi neanche all'atto della notifica della legge in esame e, a fortiori, non sono più validi ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo 4, primo trattino.
- (39) Essendo scaduti i diritti di reimpianto acquisiti a norma del regolamento (CEE) n. 337/79, qualsiasi aiuto mirante a compensare tali diritti rappresenterebbe un aiuto retroattivo incompatibile con il punto 3.6 degli orientamenti, a norma del quale un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenta la necessaria componente di incentivo e va pertanto considerato un aiuto al funzionamento, poiché l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere finanziario. In tutti i regimi di aiuti, ad eccezione di quelli di natura compensativa, deve pertanto essere vietata la concessione di aiuti a favore di lavori già iniziati o di attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata all'autorità competente.
- (40) L'unico caso in cui sarebbe possibile concedere un aiuto retroattivo alla luce degli stessi orientamenti, una volta dimostrata la compatibilità con le norme della relativa organizzazione comune del mercato, è rappresentato dalle misure di carattere compensativo. Nella fattispecie occorre pertanto verificare se possa essere di applicazione il punto 11 degli orientamenti «aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola», specificamente per quanto riguarda gli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori per le perdite dovute al maltempo (la siccità del periodo 1988-1990). Nella loro lettera 3899 del 12 giugno 1997 le autorità italiane hanno infatti stabilito un nesso fra il mancato esercizio del diritto di reimpianto (e quindi il danno

⁽¹⁸⁾ GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

⁽¹⁹⁾ Modificato dal regolamento (CEE) n. 454/80.

subito) e l'evento calamitoso. A norma del punto 11.1.2 degli orientamenti, tuttavia, per evitare il rischio di falsare la concorrenza la Commissione ritiene importante assicurare che gli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni causati alla produzione agricola siano versati il più presto possibile dopo il verificarsi dell'evento in questione, fatte salve eventuali limitazioni amministrative o di bilancio. Il pagamento dell'aiuto diversi anni dopo l'evento in questione può infatti produrre gli stessi effetti economici di un aiuto al funzionamento. Questo si verifica soprattutto quanto l'aiuto è versato con effetto retroattivo in relazione a domande che all'epoca non erano state adeguatamente documentate. Pertanto, in assenza di una specifica giustificazione come, ad esempio la natura o la portata dell'evento o l'effetto ritardato o continuato del danno, la Commissione non autorizzerà proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento. Nella fattispecie i termini sono scaduti e le autorità non hanno fornito alcun dato che permetta di analizzare né la portata e natura dell'evento, né l'effetto ritardato o continuato del danno, che possano giustificare una proroga del termine di tre anni previsto dagli orientamenti.

- (41) L'aiuto non può neppure configurarsi come aiuto per la riduzione della capacità di produzione ai sensi del punto 9 degli orientamenti. Infatti, affinché questi aiuti non siano considerati meri aiuti al funzionamento a vantaggio delle imprese interessate, il pre-requisito per la concessione è la dimostrazione della loro utilità nell'interesse di tutto il settore. Il premio in questione compensa i viticoltori siciliani per un'estirpazione effettuata a quasi 13 anni dal momento di notifica dell'aiuto e non svolge pertanto alcun ruolo d'incentivo a beneficio del settore, configurandosi pertanto semplicemente come aiuto al funzionamento.
- (42) Inoltre, condizione essenziale per la concessione di qualsiasi aiuto di Stato nel settore agricolo è che esso non interferisca con i meccanismi dell'organizzazione comune di mercato del prodotto in questione. Ora, i beneficiari dell'articolo 4 della legge n. 81/1995 non sono ammissibili al premio per l'abbandono definitivo ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999, il cui capo II del titolo II (articoli 8 e 9) dispone che può essere concesso un premio per l'abbandono definitivo della viticoltura in una superficie determinata. Possono beneficiare del premio i conduttori di superfici viticole coltivate destinate alla produzione di uve da vino. I viticoltori nel caso oggetto della presente decisione non potrebbero presentare domanda per ottenere i premi per l'abbandono definitivo a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 perché le superfici non sono più coltivate dalla campagna 1981-1982 (data ultima di estirpazione). Qualsiasi aiuto concesso ai viticoltori in questione sarebbe pertanto incompatibile con le norme dell'organizzazione comune di mercato.
- (43) Anche se gli articoli 87, 88 e 89 sono pienamente applicabili ai settori coperti dalle organizzazioni comuni di mercato, la loro applicazione resta comunque soggetta alle disposizioni fissate dai regolamenti in questione. Altrimenti detto, il ricorso alle disposizioni dei suddetti articoli da parte di uno Stato membro non può prevalere su quelle del regolamento che disciplina l'organizzazione comune di mercato in questione. La Commissione non può dunque approvare in nessun caso un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che ostacolerebbe l'ordinato funzionamento dell'organizzazione di mercato in questione. La concessione degli aiuti previsti dall'articolo 4 della legge n. 81/1995 è in contrasto con le norme dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999, come dimostrato al considerando precedente, e non può pertanto beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.
- (44) Anche la valutazione degli aiuti alla luce della normativa comunitaria precedente l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1493/1999, citata all'articolo 4 della legge n. 81/1995 (normativa sulla cui base erano stati acquisiti tali diritti), dimostra che non è applicabile la deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, del trattato.
- (45) L'articolo 4 della legge in questione ha infatti lo scopo di attribuire ai viticoltori che hanno acquisito il diritto di reimpianto a norma del regolamento (CEE) n. 337/79 (diritti venuti a scadenza durante le campagne 1988-1990, come dichiarato dalle autorità), e che hanno presentato domanda per ottenere premi per l'abbandono definitivo delle superfici viticole, un aiuto destinato a compensarli dell'impossibilità materiale di esercitare tali diritti. Il legislatore comunitario aveva previsto due diverse opzioni:
- la possibilità di estirpazione definitiva dei vigneti, compensata dai premi di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88, oppure

— la possibilità di estirpare vigneti ottenendo diritti di reimpianto per una superficie equivalente a quella estirpata, come previsto dal regolamento (CEE) n. 337/79.

I viticoltori in questione avevano scelto originariamente la seconda opzione, ottenendo la possibilità di reimpiantare in contropartita dell'estirpazione.

- (46) A norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1442/88, è possibile concedere aiuti nazionali supplementari a condizione che essi perseguano obiettivi analoghi a quelli del regolamento. La concessione di detti aiuti è subordinata al loro esame a norma degli articoli 87, 88 e 89 (già 92, 93 e 94) del trattato. Condizione per la concessione di aiuti di Stato supplementari era dunque l'esistenza di obiettivi comuni fra il regime di aiuto e il regolamento (CEE) n. 1442/88. La legge in esame prevede un compenso per i diritti di reimpianto che i viticoltori possedevano ma che non hanno potuto utilizzare a causa della siccità. La finalità della legge non corrisponde pertanto a quella del regolamento (CEE) n. 1442/88, dal momento che il mancato esercizio del diritto di reimpianto non può essere assimilato all'abbandono definitivo esercitato per le finalità e secondo le modalità del regolamento (CEE) n. 1442/88. Inoltre le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88 non sono rispettate, poiché viene a mancare almeno una delle condizioni sine qua non per l'ottenimento dei premi per l'abbandono definitivo. Infatti, secondo l'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento i beneficiari dei premi di abbandono definitivo sono i conduttori di superfici viticole coltivate a produzione di vino, uve da tavola, uve da essiccazione, o di superfici viticole coltivate a viti madri di portainnesto, a condizione che le varietà di portainnesto figurino nella classificazione delle varietà di viti. I viticoltori siciliani non rientrano evidentemente in questa categoria, poiché le superfici per le quali sollecitano i premi non erano coltivate alla data di presentazione della domanda di sensi del regolamento (CEE) n. 1442/88 (era già stata effettuata l'estirpazione dei vigneti, condizione essenziale per ottenere i diritti di reimpianto).
- (47) Inoltre, come spiegato al considerando 39, i diritti di reimpianto erano scaduti nel corso delle campagne 1988-1990 e non erano pertanto più diritti validi neanche al momento della notifica della misura in oggetto. In considerazione del fatto che l'obiettivo dell'aiuto previsto dall'articolo 4 della legge n. 81/1995 è quello di compensare i viticoltori per la perdita dei diritti di reimpianto che non possedevano più alla data di promulgazione della legge, l'aiuto presenta carattere retroattivo, in contrasto con la normativa sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo di cui al regolamento (CEE) n. 337/79, modificato dal regolamento (CEE) n. 454/80. La Commissione deve concludere che la misura non può beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

b) Articolo 8 della legge regionale n. 81/1995

- (48) L'articolo 8 della legge regionale n. 81/1995 prevede un aumento di 10 000 milioni di ITL del fondo di rotazione istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per la concessione di crediti di gestione alle imprese artigiane.
- (49) L'articolo 8 della legge n. 81/1995 prevede aiuti sotto forma di crediti di gestione a favore delle imprese artigiane. Questi fondi pubblici vengono concessi senza alcuna contropartita da parte delle imprese che, beneficiandone, migliorano la propria posizione concorrenziale rispetto ad altri agricoltori comunitari che non ricevono gli stessi aiuti. Stando alle informazioni ricevute, non è possibile escludere che tali aiuti siano destinati anche alle imprese che effettuano attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio⁽²⁰⁾ sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti prevede all'articolo 51 che agli aiuti concessi dagli Stati membri per misure di sostegno allo sviluppo rurale si applichino gli articoli da 87 a 89 del trattato.

⁽²⁰⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

- (50) Il divieto di concessione di aiuti di Stato non è incondizionato. Nella fattispecie sono inapplicabili, e del resto non sono neanche state invocate dalle autorità italiane, le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato. Tenuto conto della natura del regime notificato, l'unica deroga applicabile risulta quella dell'articolo 87, paragrafo 3.
- (51) Per quanto riguarda i crediti di gestione, essi devono essere valutati sulla base della comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo (crediti di gestione) ⁽²¹⁾ e della disciplina in materia di aiuti nazionali sotto forma di crediti di gestione in agricoltura ⁽²²⁾. Nelle loro osservazioni le autorità italiane non hanno fornito elementi sufficienti a permettere di escludere categoricamente che l'articolo in questione non si applichi anche alle imprese artigiane attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. L'articolo 64 della legge n. 6/97, che abroga l'articolo 8, prevede il semplice trasferimento delle risorse destinate al credito di gestione a favore degli artigiani, senza specificare ulteriormente quali sono le categorie di artigiani cui fa riferimento la legge.
- (52) Nella lettera n. 3155 dell'8 maggio 1997 le autorità italiane hanno dichiarato che all'atto del trasferimento avevano raccomandato «alla CRIAS di escludere dai soggetti beneficiari le imprese artigiane che in qualche modo risultino dedite alla produzione o alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti del settore agricolo».
- (53) Il valore di una tale raccomandazione è però dubbio: in primo luogo l'opportunità stessa di una tale raccomandazione deriva evidentemente dall'esistenza della possibilità di concedere crediti di gestione alle imprese attive nel settore agricolo. Del resto l'esistenza di una tale possibilità non è stata negata dalle autorità italiane, che nella lettera n. 7382 del 30 ottobre 1996, pur escludendo dalla lista dei beneficiari potenziali dell'aiuto le imprese operanti nel settore della produzione primaria, affermano che nella regione in questione il concetto di impresa artigiana è stato talvolta interpretato, da testi legislativi ad hoc, in modo da comprendere talune attività di trasformazione e commercializzazione (come nel caso degli investimenti nel settore lattiero). Nella fattispecie, secondo le autorità italiane, il riferimento dev'essere fatto alla legge-quadro nazionale dell'8 agosto 1985, n. 443, che all'articolo 3 definisce l'impresa artigiana come «[...] impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole [...]». Il testo della legge non permette di concludere che una tale esclusione riguardi anche le imprese artigiane agricole attive nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli.
- (54) Una volta accettata la possibilità di concedere crediti di gestione alle imprese attive nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli a norma dell'articolo 8, occorre analizzare il valore giuridico della «raccomandazione» delle autorità regionali, valutare cioè se essa fornisca garanzie sufficienti a permettere di concludere con certezza che nessuna impresa di produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato è ammessa a beneficiare del credito di cui all'articolo 8. Dalla lettera sopra citata risulta che, all'atto del trasferimento delle risorse, l'assessorato regionale competente ha prospettato l'opportunità di effettuare il trasferimento raccomandando l'esclusione delle imprese artigiane attive nei settori della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli. Siffatta formulazione lascia intendere che tale raccomandazione non ha effetto vincolante.
- (55) Considerando quanto precede, non è escluso che il regime si applichi alle imprese artigiane attive nel settore della trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli. Per questo motivo l'articolo dev'essere valutato alla luce degli orientamenti, della comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo (crediti di gestione) e della disciplina in materia di aiuti nazionali sotto forma di crediti di gestione in agricoltura. In particolare, al punto A della comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo, la Commissione afferma chiaramente che i crediti di gestione costituiscono aiuti al funzionamento ammissibili unicamente a titolo eccezionale a causa degli effetti di distorsione della concorrenza che possono provocare. La concessione di tali aiuti è dunque strettamente subordinata al rispetto delle condizioni previste dai documenti sopra citati.

⁽²¹⁾ GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.

⁽²²⁾ SG(97) D 10801 del 19.12.1997.

- (56) La normativa comunitaria sui crediti di gestione indicata sopra indica chiaramente che essi costituiscono aiuti al funzionamento da subordinare a norme di erogazione adeguate. In particolare, secondo i punti B e C della comunicazione sopra citata, i crediti di gestione devono essere accessibili a tutti gli operatori del settore agricolo della regione, senza discriminazione e senza riferimento al tipo di attività agricola per la quale l'operatore ne ha bisogno. Lo Stato deve chiaramente identificare gli svantaggi del settore in termini di differenza tra il tasso d'interesse concesso ad un normale operatore del settore agricolo e il tasso d'interesse versato negli altri settori dell'economia dello Stato membro in questione per prestiti a breve termine, di importo simile per operatore, non connessi ad investimenti. Il volume dei prestiti non può in nessun caso superare il fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono essere sostenuti prima di riscuotere il ricavato delle vendite della produzione. In nessun caso l'aiuto potrà essere connesso ad operazioni specifiche di commercializzazione o di produzione. Il rispetto delle condizioni di cui sopra costituisce un elemento indispensabile per la concessione dei crediti in questione. Nessuna informazione su questi elementi è stata fornita dalle autorità italiane.
- (57) Alle condizioni indicate sopra, l'aiuto previsto dall'articolo 8 si configura come aiuto al funzionamento. Nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, a norma dell'articolo 3.5 degli orientamenti, per poter essere considerati compatibili con il mercato comune le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario. Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa comunitaria o dagli orientamenti stessi, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Si osservi inoltre che per la loro stessa natura tali aiuti possono interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato.
- (58) Trattandosi di crediti di gestione che sono, per loro stessa natura, aiuti al funzionamento, la Commissione deve concludere che la misura non può beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, se e in quanto tale articolo si applica alle imprese attive nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.

c) Articolo 9 della legge n. 81/1995

- (59) L'articolo 9 della legge regionale n. 81/1995 autorizza le spese previste dalla rubrica 05 dell'assessorato regionale della cooperazione e incrementa di 3 000 milioni di ITL lo stanziamento del capitolo 75826 del bilancio regionale.
- (60) Gli aiuti regionali in questione sono concessi per rifinanziare spese già stanziate e approvate dalla Commissione nel contesto degli aiuti previsti dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, esaminati con i numeri C 3/87 (approvato con decisione del 21 ottobre 1987) e C 45/87 [approvato con decisione SG(88) D/12824 dell'8 novembre 1988]. L'esistenza di un elemento d'aiuto di Stato era stata verificata nel quadro di questi due aiuti.
- (61) Il divieto di concessione di aiuti di Stato non è incondizionato. Nella fattispecie sono inapplicabili, e del resto non sono state neanche invocate dalle autorità italiane, le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato. Tenuto conto della natura del regime notificato, l'unica deroga invocabile risulta quella dell'articolo 87, paragrafo 3.
- (62) Gli aiuti previsti dall'articolo 9 devono essere valutati sulla base degli orientamenti pubblicati nella GU C 19 del 20 gennaio 2001, che rinviano al regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità. La Commissione non dispone ancora delle informazioni necessarie per procedere all'analisi degli aiuti previsti da tale articolo. È necessario, di conseguenza, indirizzare all'Italia una ingiunzione a fornire tutte le informazioni necessarie alla valutazione di queste misure di aiuto in modo tale che la Commissione possa prendere una decisione con cognizione di causa. Nel caso in cui l'Italia non si conformi a tale ingiunzione, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione prenderà una decisione sulla base delle informazioni disponibili.

V. CONCLUSIONI

- (63) A norma dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999, se lo Stato membro interessato ne fa richiesta, la Commissione, entro due mesi, prende una decisione in base alle informazioni in suo possesso, se del caso, qualora le informazioni fornite non siano sufficienti per stabilire la compatibilità, la Commissione prende una decisione negativa.
- (64) Alla luce di quanto precede, la Commissione può concludere che gli aiuti previsti dalla legge regionale in esame, articolo 4 e 8, se e in quanto si applicano al settore agricolo, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, che non possono beneficiare di nessuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti che l'Italia intende concedere in base agli articoli 4 e 8 della legge 7 novembre 1995, n. 81 della regione Sicilia, a favore dei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato, ad esclusione dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

L'Italia non può dare attuazione a detti aiuti.

Articolo 2

L'Italia informa la Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

Per quanto riguarda il settore della pesca e dell'acquacoltura, la Commissione ingiunge all'Italia, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 di comunicarle entro un mese:

- la lista e la descrizione delle misure d'aiuto previste dalla legge regionale n. 26 del 27 maggio 1987 e che possono beneficiare di un rifinanziamento nell'ambito dell'articolo 9 della legge regionale n. 81 dell'8 novembre 1995,
- le condizioni precise di concessione di tali aiuti: la natura esatta, l'intensità, le condizioni relative al cumulo con altri regimi di aiuto, ecc.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

RETTIFICHE**Rettifica della decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare»)**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 314 del 30 novembre 2001)

A pagina 23, articolo 62:

anziché: «Entro il 31 dicembre 2007 il Consiglio, ...»,

leggi: «Entro il 31 dicembre 2011 il Consiglio, ...».
